

Bruxelles, 25 luglio 2025
(OR. en)

11944/25
ADD 1

ENER 390
ENV 733

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	14 luglio 2025
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D(2025) 108053 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2025) 108053 annex.

All.: D(2025) 108053 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D108053/01
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento della Commissione

che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATO

Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono così rettificati:

A_l'allegato II è così rettificato:

- (1) nella parte A, la sezione 1.1 è così rettificata:
 - (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che:
 - i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
 - ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.";
 - (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
 - i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
 - ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
 - iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
 - iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.";
- (2) nella parte B, la sezione 1.1 è così rettificata:
 - (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che:
 - i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
 - ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;"
 - (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
 - i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

- ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
 - iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
 - iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.";
- (3) nella parte C, la sezione 2.1 è così rettificata:
 - (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che:

 - i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
 - ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;"
 - (b) al punto 5), la lettera c) è soppressa;
- (4) nella parte D, la sezione 1.1 è così rettificata:
 - (a) al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che:

 - i) nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
 - ii) nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;"
 - (b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatarî garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:

 - i) gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
 - ii) il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
 - iii) il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
 - iv) il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.";

B_l'allegato IV è così rettificato:

- (1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi."